



COPIA

N. **25** del Reg. delib

COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO

CONFERMA ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2019

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventisette** del mese di **marzo** alle ore **20:15**, nella Sala Consiliare, in seguito a regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **Straordinaria** Pubblica di Prima convocazione.

Al momento della trattazione dell'argomento specificato in oggetto, risultano presenti:

VALENT PIETRO	Presente
VISENTIN MAURO	Presente
PISCHIUTTA MASSIMO	Presente
PILOSIO SILVANO	Presente
ZAMOLO SILVANA	Assente
CANDUSSO GIOVANNI	Presente
PUGNALE FERNANDA	Presente
VIGNUDA YVAN	Presente
TRUS ADRIANO	Presente
COMINOTTO DANIELA	Presente
CARNELOS MATTEO	Assente
DELLA ROSA LEONARDO	Presente
ZANINI CONSUELO	Presente
MENIS PAOLO	Presente
TOPPAZZINI CARLO	Presente
OVAN ROMANO	Presente
SPITALERI FABIO	Presente

Presenti n. **15** Assenti n. **2****ASSESSORI ESTERNI**

COLOMBINO CLAUDIA ERSILIA	P
GERUSSI ROBERTA	P

Partecipa il Segretario Comunale **dr. Garufi Fiorenzo** che svolge le funzioni di Segretario verbalizzante avvalendosi del personale della U.O. Segreteria.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **VALENT PIETRO** nella sua qualità di SINDACO che espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica.
(art. 49, 1° comma D.Lgs 267/2000)

Il Responsabile del servizio

F.to Donatella Campana

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile.
(art. 49, 1° comma D.Lgs 267/2000)

Il Responsabile del servizio

F.to Donatella Campana

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 145 del 30/12/2018 (Legge di bilancio 2019);

VISTA la L.R. n.28 del 28/12/2018 (Legge regionale collegata alla manovra di bilancio 2019-2021);

VISTO l'articolo 38, comma 42 della Legge Regionale 17/07/2015 n. 18, che ha disposto che i Comuni e le Province adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale;

ACCERTATO che la legge regionale collegata alla manovra di bilancio 2019-2021 non fissa direttamente una specifica tempistica per l'anno 2019 e comporta, quindi, l'applicazione della tempistica definita a livello statale;

CONSIDERATO che l'articolo 151, comma 1, del TUEL, approvato con D.Lgs 267/2000 fissa al 31 dicembre di ogni esercizio il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali e dispone che tale termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'interno in presenza di motivate esigenze;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 07/12/2018 che differisce al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

VISTO altresì il Decreto del Ministero dell'interno del 25/02/2019 che differisce al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

VISTA la legge 28.12.2001, n.448, che all'art.27, comma 8, testualmente recita : Il comma 16 dell'art.53 della legge 23 dicembre 2000, n.388, è sostituito dal seguente: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante: Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTA la deliberazione consiliare n.33 del 26 febbraio 2001 avente ad oggetto: "Istituzione addizionale I.R.P.E.F." con la quale veniva stabilita in 0,2 punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001;

RICHIAMATO il disposto dell'art.3 della legge 289/2002 con cui veniva sospesa la facoltà per gli enti locali di procedere alla rideterminazione opzionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

CONSIDERATO che la sospensione di cui all'art.3 della legge 289/2002 citata in precedenza è stata confermata dall'art.1, comma 51, della legge finanziaria 2005 fino al 31.12.2006;

RICHIAMATO il comma 142 della legge finanziaria 27.12.2007 n.296 il quale prevede che i Comuni possano istituire una nuova addizionale all'irpef o variare quella già applicata fino ad un massimo del 8 per mille, con apposito regolamento il quale può stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

RICHIAMATA la deliberazione di consiglio comunale n. 3 del 30.01.2008 con la quale è stato approvato il regolamento con cui si dispone, dall'anno 2008, la variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, dallo 0,2 allo 0,4 per cento;

RICHIAMATA la deliberazione n.14 del 19.01.2009 avente ad oggetto "Determinazione addizionale comunale anno 2009" con la quale è stata confermata e stabilita in 0,4 punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2009;

RICHIAMATA la deliberazione n.6 del 12.01.2010 avente ad oggetto "Determinazione addizionale comunale anno 2010" con la quale è stata confermata e stabilita in 0,4 punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2010;

RICHIAMATA la deliberazione n.3 del 13.01.2011 avente ad oggetto "Determinazione addizionale comunale anno 2011" con la quale è stata confermata e stabilita in 0,4 punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2011;

Richiamato l'art.1, comma 11, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 con il quale viene ripristinata, a partire dal 01.01.2012, la possibilità di incrementare l'addizionale irpef fino allo 0,8% anche in unica soluzione;

Richiamato inoltre l'art.4, comma 1, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012 che modifica l'art.14 del D.Lgs 23/2010 disponendo che le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del D. lgs. 360/1998 a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno cui la delibera afferisce;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del consiglio comunale n. 7 del 09/04/2013 avente ad oggetto "Approvazione modifiche regolamento comunale per la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale dell'irpef" con la quale a decorrere dall'anno 2013 l' addizionale comunale dell'irpef è stata determinata nella misura dello 0,5 punti percentuali modificando il relativo regolamento;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 24 del 14/03/2018 con la quale viene confermata e stabilita in 0,5 punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2018;

DATO ATTO che non è stato confermato il " blocco tributario" previsto dal comma 26 dell'articolo 1 della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) e s.m.i. che così recita: "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.... La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

RITENUTO di confermare e stabilire anche per l'anno 2019, nella misura di 0,5 punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

TENUTO CONTO inoltre che l'art. 1 c. 143 della L. 296/06 prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF sia effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune;

ACQUISITO il parere favorevole di cui all'art.49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio sulla deliberazione di cui all'oggetto;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, avente ad oggetto "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la L.R. 12 settembre 1991, n.49 e successive modificazioni;

UDITO l'intervento del Sindaco che illustra la proposta di deliberazione in esame;

DICHIARATA aperta la discussione, in ordine all'argomento in esame ed a quello successivo, e sentito l'intervento del sig. consigliere Toppazzini Carlo il quale, come prima, si sofferma, sotto l'aspetto politico, sull'argomento in esame magari da discutere in sede di trattazione del bilancio, e sulle misure dell'aliquota;

SENTITO l'intervento del Sindaco di procedere a votazione in ordine all'approvazione della proposta di deliberazione in esame,

DATO atto che a norma dell'art.69 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale la registrazione elettromagnetica o con modalità informatiche della seduta, costituisce ai sensi dell'art.22 della L.241/90, la documentazione amministrativa della discussione; la registrazione elettromagnetica viene pubblicata in apposita sezione del sito internet istituzionale;

PROCEDUTOSI a votazione: Presenti e votanti n. 15;

CON voti favorevoli 11, contrari 0, Astenuti 4 (Menis Paolo, Toppazzini Carlo, Ovan Romano, Spitaleri Fabio) espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. di confermare e stabilire in **0,5 punti percentuali** l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2019;
2. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art.1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98 e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002;
3. di demandare al responsabile del servizio finanziario l'esecuzione di ogni adempimento conseguente.

SUCCESSIVAMENTE, previa separata votazione, e quindi con voti favorevoli 11, contrari 0, Astenuti 4 (Menis Paolo, Toppazzini Carlo, Ovan Romano, Spitaleri Fabio) espressi nei modi e nelle forme di legge la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L. R. 21/2003 e s.m.i.,

Il Presidente
F.to VALENT PIETRO



Il Segretario Comunale
F.to Garufi Fiorenzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 L.R. 11.12.2003 n.21

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione, viene affissa all'Albo Pretorio del Comune oggi **01-04-2019** e vi resterà per 15 giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni regionali vigenti e viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.1 comma 16 della L.R. 11.12.2003 n.21.



L'impiegato Responsabile
F.to Patrizia DE PAULIS

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.



Il Funzionario incaricato
Patrizia DE PAULIS

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune dal **01-04-2019** al **16-04-2019** per 15 giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.



L'impiegato Responsabile